



Consiglio Nazionale delle Ricerche



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

MARCATURA CE dei PRODOTTI da COSTRUZIONE NUOVE NORME ed OBBLIGHI per PROFESSIONISTI e IMPRESE

ROMA, 22 FEBBRAIO 2018 Aula Convegni - P.le Aldo Moro, 7 Ingresso Via dei Marrucini

DECRETO LEGISLATIVO

16 giugno 2017, n. 106

**Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011**

Ing. Emanuele RENZI

Coordinatore del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

Il panorama delle Regole Tecniche: opere e prodotti

Regole sulle opere
Stati membri

Regole sui
prodotti da
costruzione
UE + Stati
Membri

Impiego nelle opere

Commercializzazione

L.1086/71, L.64/74,
D.Lgs.112/98
DPR380/01,
L186/04, etc

- **Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC)** opere e prodotti strutturali - BWR1
DM 14.01.2008 (NTC 08)

Dir. 89/106/CE
DPR 246/93
Oggi
Reg.(UE) 305/11
D.Lgs.106/17

EUROCODICI

NTC 2018

**Reg(UE) 305/11
CPR**

(1)

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

**che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GUUE Lunedì 4 aprile 2011, n L 88

Entrata in vigore: 20 gg dopo la pubblicazione in GUUE

24 aprile 2011

Applicabile "a regime" dal 01 luglio 2013

Rispetto alla Direttiva **IL REGOLAMENTO UE:**

- è immediatamente efficace (in ogni sua parte) in tutti gli stati membri senza la necessità di trasposizioni (recepimenti) nazionali;
- limita fortemente differenti implementazioni da parte degli SM ;
- garantisce un *linguaggio tecnico comune*;
- impone obblighi diretti alle autorità degli SM

• In Italia PIENA e PUNTUALE ATTUAZIONE in via amministrativa, basata sul DPR 246/93 (recepimento della Dir.89/106/CEE), ed i conseguenti atti secondari (D.MAP 156/03, Circolari Interm.li, etc), applicabili per quanto non in contrasto con il Regolamento (UE) n. 305/2011.

• Per rendere più efficace e conforme agli Obiettivi del CPR, si è ritenuto necessario un provvedimento legislativo di adeguamento e riordino delle disposizioni nazionali in materia di prodotti da costruzione

(3)

LEGGE 12 agosto 2016, n. 170

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea

Legge di delegazione europea 2015.

(GU n.204 del 1-9-2016)

Art. 9 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi [...] uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, [...], anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
(...)

5. Dall'attuazione del presente articolo **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, CHE FISSA CONDIZIONI
ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/106/CEE**

GURI 159 del 10.07.2017

Entrata in vigore: 30 gg dopo la pubblicazione in GUUE

09 agosto 2017

- Adeguamento della legislazione nazionale:
 - allineamento al CPR
 - Abrogazioni norme «datate», DPR n. 246 del 1993, che recepiva l'abrogata Dir. 89/106/CEE, e D.M. 156 del 2003;
- Semplificazione e riordino del quadro normativo e degli adempimenti per le imprese (PMI);
- Coordinamento delle Amministrazioni Competenti e delle procedure:
 - Comitato Nazionale di Coordinamento per i PdC (art.3);
 - Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea, ITAB (art.7);
 - Aggiornamento delle procedure per l'autorizzazione e notifica degli Organismi.

**ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, CHE FISSA CONDIZIONI
ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/106/CEE**

GURI 159 del 10.07.2017

Entrata in vigore: 30 gg dopo la pubblicazione in GUUE

09 agosto 2017

- introduzione di un efficace sistema di **sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato** (Capo V), essenziale al fine di garantire la necessaria credibilità al settore: sono state infatti introdotte nel quadro legislativo nazionale sanzioni amministrative e penali che, per i casi più gravi inerenti prodotti da costruzione ad uso strutturale o antincendio prevedono anche significative pene detentive, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, costruttore, direttore dei lavori o dell'esecuzione, collaudatore, organismi e laboratori di parte terza).

Il D.Lgs 106/2017 - CONTENUTI E STRUTTURA

CAPO I – Disposizioni Generali (artt. 1-6)

CAPO II – Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea (art.7)

CAPO III – Organismi Notificati (artt. 8-14)

CAPO IV – Proventi e Tariffe (art. 15)

CAPO V – Controllo Vigilanza e Sanzioni (artt. 16-23)

CAPO VI – Disposizione finali e transitorie (artt. 24-31)

ALLEGATI (modificabili con procedura delegata)

Allegato A (artt. 10 e 13) – Modello di Istanza di autorizzazione ai fini della notifica;

Allegato B (art.10) – Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su accreditamento;

Allegato C (artt. 12 e 13) – Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento;

Allegato D (artt. 9, 11 e 12) – Requisiti inerenti gli Organismi Notificati e la loro attività

(7)

Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono **regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione**

[NTC DPR380/01, Regole Prevenzione Incendi D.Lgs.139/06, [articolo 5 comma 5](#)]

Commercializzazione (vs) Impiego nelle Opere

Ferme restando le definizioni dell'articolo 2 del CPR ...

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

(...)

i) **materiali e prodotti per uso strutturale**, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilita'», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;

l) **materiali e prodotti per uso antincendio**, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;

m) **Amministrazioni competenti**,

- il **Consiglio superiore dei lavori pubblici** presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1, di cui alla lettera i),
- il **Ministero dell'interno** per il requisito di base delle opere n. 2, di cui alla lettera l) e
- il **Ministero dello sviluppo economico** per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;

Art. 3 - Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione

1. E' costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato.

Costituito con Decreto del Presidente del C.S.L.P. n. 377 del 19.10.17, insediato il 23.10.17

Componenti:

- *Rappresentanti delle Amministrazioni presso SCC;*
- *Fino a 3, Rappresentanti delle Amm.ni competenti per il rilascio di ETA;*
- *Fino a 3, Rappresentanti delle Amm.ni competenti per autorizzazione e notifica NB;*
- *Fino a 3, i Rappresentanti delle Amm.ni competenti per la vigilanza sul mercato;*
- *rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (funzione consultiva);*
- *possono essere invitati (funzioni consultive per specifici argomenti): Rappresentanti di altre PP.AA., di ITAB, UNI, ACCREDIA, associazioni industriali e degli NB*

Comitato Nazionale di coordinamento (art.3)

Compiti

- Coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione; (articolo 3, comma 5);
- Determinazione di indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati. (articolo 3, comma 5);
- Monitoraggio dell'implementazione del D.lgs n.106 del 16/06/2017. (articolo 3, comma 5);
- “Mirror” delle attività europee (articolo 3, comma 6);
- Designazione dei rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, ove dovesse risultare necessario (articolo 25)
- Delibera sul rilascio delle autorizzazioni (prime autorizzazioni, estensioni di autorizzazione, ulteriore autorizzazione e rinnovo) per le Autorizzazioni ai fini di notifica non basata su un certificato di accreditamento (Allegato C di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 106);
- Coordinamento delle attività di proposta dei provvedimenti attuativi del D.Lgs.;
- Coordinamento delle attività di informazione sul D.Lgs.

Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento

Condizioni per commercializzazione ed uso, Contenuto DoP

Art. 5 - Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione

- Obbligo della DoP (art.4, 6 e 7 CPR) e marcatura CE (art. 8, 9 CPR);
- Deroghe (art. 5 CPR);

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo primo, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 305/2011, il **soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere** da costruzione e' individuato nella figura del direttore dei lavori, ove designato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo primo, lettera c), del regolamento (UE) n. 305/2011, le **opere da costruzione formalmente protette** sono quelle soggette a tutela ed individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

- Regole per l'impiego (art.5, comma 5, DLgs. 106/17), prodotti strutturali ed antincendio

5. L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione e' soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

Condizioni per commercializzazione ed uso, Contenuto DoP

Art. 6 - Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza

- Il Fabbricante individua le caratteristiche da dichiarare;
- eDoP o DoP via web: Reg. (UE) n. 157/2014, D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 (CAD);
- Per il mercato nazionale DoP ed istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 11(6), 13(4) e 14(2) del CPR, **in italiano**.
- Ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art.37 CPR, il fabbricante attesta la qualità di **microimpresa**.

Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea (ITAB)

Art. 7 – Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea

- Unico **TAB** italiano (ottimizzazione delle risorse) da designarsi secondo art.29 CPR;

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al **rilascio della valutazione tecnica europea, ETA**, e' istituito un Organismo di coordinamento, denominato Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, di seguito ITAB, costituito da personale del **Servizio tecnico centrale** del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della **Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica** del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. L'ITAB e' designato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011 quale organismo di valutazione tecnica per tutte le aree di prodotto previste dal medesimo regolamento ed entra a far parte dell'organizzazione europea degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 31 del regolamento stesso.

- Decreto Attuativo per le modalità di funzionamento di ITAB [6 mesi]



ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE
DELLA COSTRUZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE



(14)

- Autorizzazione e Notifica (**Art.8**);
- Procedura basata su accreditamento, dopo la stipula della convenzione fra le Amm.ni ed ACCREDIA, nel frattempo si prosegue la procedura non basata su accreditamento;
- **Art.9**: requisiti ed obblighi dei NB (attuativi art. 43 CPR), allegato D;
- Procedura di autorizzazione e Notifica (**Artt. 10-14**):
 - Basata su un certificato di accreditamento (**Art.11**);
 - Non basata su un certificato di accreditamento (**Art.12**)

Allegato A (artt. 10 e 13) – Modello di Istanza di autorizzazione ai fini della notifica;

Allegato B (art.10) – Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su accreditamento;

Allegato C (artt. 12 e 13) – Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento;

Allegato D (artt. 9, 11 e 12) – Requisiti inerenti gli Organismi Notificati e la loro attività

CPR (Capo VIII): Sorveglianza sul mercato e procedure di salvaguardia

Procedure nazionali per PdC che comportano rischi (Art.56)

Procedura di salvaguardia dell'Unione (Art.57)

PdC conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza (Art.58)

Non conformità formale (Art.59)

-La Sorveglianza sul Mercato è Competenza/Responsabilità degli SM

-Si applica il *New Legal Frame*, **Req(CE) 765/2008** (Appl.:1.1.2010) che prevede:

- Gli SM devono istituire e comunicare le **Autorità di Vigilanza sul mercato**;

- La vigilanza sul mercato deve assicurare che i prodotti (1) siano conformi alla normativa armonizzata applicabile; (2) siano sicuri; (3) siano correttamente marcati CE;

- Gli SM prevedono ***Programmi di vigilanza sul mercato*** (comunicati alla CE)

- Il CPR fornisce indicazioni aggiuntive per i PdC

Quadro sinottico sulle norme in tema di vigilanza

VIGILANZA SUL MERCATO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Direttiva 89/106/CEE prodotti da costruzione

Potere agli Stati Membri di proibire o limitare la circolazione e ritirare dal mercato i prodotti non rispondenti ai requisiti essenziali delle opere

Attuazione in Italia regolata dal

d.P.R. 246/93

MIT, MISE e Ministero dell'Interno possono disporre **controlli a spese del fabbricante** con facoltà di:

- acquisizione informazioni necessarie;
- accesso ai luoghi di fabbricazione;
- prelievo di campioni per accertamenti.

d.P.R. 204/2006 Riordino del C.S.LL.PP.

Sevizio Tecnico Centrale in supporto al MIT sulla vigilanza sul mercato dei prodotti ad uso strutturale per il rispetto del **requisito di resistenza meccanica e stabilità**

Regolamento 305/2011/CE Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

(Abroga la Direttiva 89/106/CEE)

- Obbligo a soddisfare la prestazione dichiarata.
- **Vigilanza su carenze nella documentazione tecnica.**
- **Ritiro dal mercato** di prodotti che comportano rischi per la tutela del pubblico interesse.

Legge 273/2002 Misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza

- Controllo sulla **corretta destinazione d'uso ed utilizzazione;**
- Possibilità per le Amministrazioni di avvalersi di reparti speciali dei **Carabinieri e della GdF** per l'effettuazione dei controlli.

Regolamento 765/2008/CE accreditamento e vigilanza del mercato

- **Garanzia del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi** a norme comunitarie armonizzate.
- Obbligo degli Stati Membri di
 - dare pubblicità **dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità nazionali di vigilanza** delle modalità per contattarle;
 - dare seguito ai **reclami**;
 - verificare l'adozione di **contromisure**.
- Controllo dei prodotti attraverso **verifiche documentarie, verifiche fisiche e di laboratorio** sulla base di un **campionamento adeguato**, tenuto conto di **segnalazioni e reclami**.

Decisione 768/2008/CE

Specificazioni sul Regolamento 765/2008/CE

d.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia

- **Obblighi e responsabilità del Direttore dei Lavori e del Collaudatore**
- **Compiti del Collaudatore**

d.m. 14.01.08 Norme tecniche per le Costruzioni

Possibilità per il Servizio Tecnico

Assenza di specifici:

- «poteri», «procedure», «sanzioni»

DLgs 106, Capo V: Controllo, Vigilanza e Sanzioni

- **Autorità di Controllo e Vigilanza sul mercato per i prodotti da costruzione:**
Amm.ni Competenti: CSLP, M.INT., Mi.S.E. (secondo i BWR, coordinati nel Comitato)

- **Art. 16, Controllo sugli NB**, da parte delle Amm.ni competenti;

... controllo sugli organismi notificati, al fine di accertare la permanenza dei requisiti posti a base dell'autorizzazione. Il controllo, con o senza preavviso, si effettua mediante una o piu' delle modalita' di seguito indicate:

a) verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti tecnici, certificazioni, registri, siti web;

b) prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni;

c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori;

d) audizioni del personale;

e) supervisione delle attivita' degli organismi notificati presso i siti produttivi

Poteri di accesso/richiesta;

Sanzioni: Diffida, Sospensione, Limitazione, Revoca

DLgs 106, Capo V: Controllo, Vigilanza e Sanzioni

- **Autorità di Controllo e Vigilanza sul mercato per i prodotti da costruzione:**
Amm.ni Competenti: CSLP, M.INT., Mi.S.E. (secondo i BWR, coordinati nel Comitato)

- **Art. 17, Vigilanza sul mercato**, da parte delle Amm.ni competenti:

Mediante ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a:

a) **garantire che i prodotti da costruzione**, anche provenienti da altri Stati membri dello SEE, **siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell'impiego** dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, anche mediante verifiche sul rispetto delle procedure di **immissione sul mercato** e dei prescritti **controlli di produzione**, eventualmente effettuate con il ricorso ad **ispezioni all'ingresso del territorio nazionale** nonche' nei **luoghi di fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita** o nei **cantieri**;

b) esigere informazioni;

c) prelevare campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami;

d) ritirare o sospendere la commercializzazione;

e) ordinare e coordinare il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

collaborazione **dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** e del **Corpo della Guardia di Finanza** secondo appositi atti di indirizzo. ,

- **Art. 18, Disposizioni Procedurali**, Decreto Attuativo [entro 6 mesi]:
 - Principi consolidati di valutazione del **rischio**, dei reclami, etc.,
 - irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste,
 - Rispetto di quanto previsto al **Capo VIII del CPR**

Provvedimenti:

- **proporzionato** alla natura del rischio,
- sono adeguatamente **motivati**,
- indicano i **mezzi di impugnativa** ed il termine entro cui e' possibile ricorrere e sono **notificati** all'interessato entro sette giorni dall'adozione.
- agli interessati deve essere consentito di **partecipare** alla fase del procedimento di cui al presente articolo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- Artt. 19, 20, 21, 22 e 23 **Sistema Sanzionatorio**, Decreto Attuativo [entro 6 mesi]:

Nei confronti dell'intera filiera (nell'ambito delle proprie competenze):

- Produttiva: Fabbricante, importatore, distributore,
- Realizzativa: costruttore,
- Tecnica: Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore;
- Di Controllo: Organismi Notificati, Laboratori (Nazionali)

Per le Violazioni degli:

- Obblighi previsti dal CPR;
- Obblighi previsti dalle regole nazionali per l'impiego dei prodotti.

*Articolato sistema sanzionatorio con **sanzioni amministrative**, che diventano **penali**, fino all'arresto (fino a 6 mesi) ed alle pene pecuniarie (fino a 50.000 €), quando la violazione riguarda **prodotti ad uso strutturale o antincendio**.*

Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
Obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Arresto fino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro nei casi di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 19, comma 1
Obblighi di informazione sulla prestazione previsti dall'art. 4, par. 2, Reg. 305/2011	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro nei casi di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 19, comma 3
Obblighi relativi alle prescrizioni previste per la dichiarazione di prestazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Arresto sino a due mesi e ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 19, comma 4

Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
Obblighi relativi alle modalità di fornitura della dichiarazione di prestazione	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.</p> <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio</p>	Articolo 19, comma 5
Obblighi relativi all'uso della marcatura CE	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.</p> <p>Arresto sino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio</p>	Articolo 19, comma 6
Obblighi relativi all'apposizione della marcatura CE	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.</p> <p>Arresto sino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio</p>	Articolo 19, comma 7

Soggetti	Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
Costruttore, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore nell'ambito delle proprie competenze	Utilizzo di prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, D. Leg.vo 106/2017 o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli artt. da 4 a 10, Reg. 305/2011	Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Arresto sino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 20, comma 1
Progettista	Prescrizione di prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, D. Leg.vo 106/2017 o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli artt. da 4 a 10, Reg. 305/2011	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 20, comma 2

Soggetti	Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
Operatore economico (fabbricante, importatore, distributore, mandatario)	Inosservanza del provvedimento di ritiro, sospensione o richiamo dal mercato del prodotto	Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 21, comma 1
Operatore economico (fabbricante, importatore, distributore, mandatario)	Violazione degli obblighi previsti a loro carico dal Reg. 305/2011 agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16, Reg. 305/2011 e 6, comma 5, D. Leg.vo 106/2017	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 21, comma 2

Controllo, Vigilanza e Sanzioni

Altri Soggetti

Soggetti	Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
Organismo o laboratorio di cui all'art. 59, D.P.R. n. 380/2001	Violazione dell'obbligo di adempiere alle richieste di cui all'art. 16, comma 2, D. Leg.vo 106/2017	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 2.000 euro a 12.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 22, comma 2

Soggetti	Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
Chiunque	Attestazione di fatti rilevanti non rispondenti al vero	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Arresto fino a sei mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 22, comma 1
Chiunque	Rilascio di documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione non essendo soggetto autorizzato	Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Arresto sino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 22, comma 3

Art. 20

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

1. Il **costruttore**, il **direttore dei lavori**, il **direttore dell'esecuzione** o il **collaudatore** che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto e' punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro**; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con **l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro** qualora vengano utilizzati **prodotti e materiali destinati a uso strutturale** o a uso antincendio.

2. Il **progettista** dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e' punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro**; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con **l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro** qualora la prescrizione riguardi prodotti e **materiali destinati a uso strutturale** o a uso antincendio.

- **Predisposizione dei decreti/provvedimenti** Attuativi (le disposizioni transitorie del D.Lgs. Assicurano la continuità);
- Campagna di Informazione e divulgazione con gli operatori economici e delle professioni tecniche

Attenzione ai lavori comunitari:

- **Processo di revisione del CPR (quinquennale)**
- **Nuovo «pacchetto Prodotti»**

Consiglio Superiore del LL.PP.- Servizio Tecnico Centrale

Ing. Emanuele Renzi

Coordinatore del STC

emanuele.renzi@mit.gov.it

... Grazie per l'attenzione e ...

BUON LAVORO

(29)